

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO SEZIONE 08

riunita con l'intervento dei Signori:

- |            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| - LANZARA  | AVV. VITTORIO  | Presidente |
| - PREZIOSI | DOCT. CARMINE  | Relatore   |
| - GAROFANO | PROF. CLEMENTE | Giudice    |

ha emesso la seguente:

SENTENZA

N° 422/8/07 DEL 02/04/07 DEPOSITATA IL 15/01/08

- sul ricorso n. 1709/06 depositato il 26/06/2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE001TA00081 IRPEF  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

FABBRIZIO MARIO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Il sig. Fabrizio Mario, così come rappresentato e difeso, si è opposto all'avviso di accertamento specificato in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino ha recuperato a tassazione l'importo di £. 2,380.040, relativo alle merci cedute con l'atto di cessione d'azienda del 301.12.200, non dichiarato nelle plusvalenze

Parte ricorrente fa rilevare che detto importo è stato dichiarato fra i ricavi come mera cessione di merci, per cui nessuna evasione si è verificata, come risulta dalla documentazione allegata. Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio. L'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino controdeduce al ricorso ribadendo la legittimità del proprio operato e conclude con la richiesta di rigetto del gravame e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nella pubblica udienza, assente il difensore del ricorrente, il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle difese in atti.

LA COMMISSIONE

Riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti, osserva che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che il valore delle merci facenti parte della cessione dell'azienda, pari a £. 2.380.000, è stato dichiarato fra i ricavi dell'anno d'imposta 2000 per cui il recupero a tassazione di tale valore come plusvalenza porterebbe ad una duplicazione di tassazione di detto importo.

Per le considerazioni svolte, il ricorso va accolto.

Ricorrono validi motivi per la compensazione delle spese fra le parti.

PQM

Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese. Avellino, 02.04.07

